



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 8

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

100^a seduta: mercoledì 11 giugno 2014

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 8 e <i>passim</i>
* BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3, 5, 9 e <i>passim</i>
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	5
PUGLIA (M5S)	10
* RICCHIUTI (PD)	5, 8
VACCIANO (M5S)	11
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	12

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Nel rispetto della puntualità dei colleghi, posticipiamo dunque le necessarie considerazioni su quanto è accaduto in queste ultime settimane, compreso l'Ufficio di Presidenza che si è appena svolto, per passare immediatamente alla loro trattazione.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00710, presentata dal senatore Fravezzi e da altri senatori. Prima però di lasciare la parola al sottosegretario Baretta per la risposta, desidero manifestare il nostro piacere per averlo nuovamente con noi per la prima volta da quando si è formato il nuovo Governo, poiché eravamo adusi ad una precedente frequentazione non di poco conto.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, nel manifestare a mia volta il piacere per essere nuovamente qui, passerò subito alla risposta all'interrogazione in esame, con la quale i presentatori hanno chiesto di conoscere il regime giuridico applicabile, ai fini dell'imposta di registro, agli atti di trasferimento immobiliare posti in essere da privati nei confronti dei Comuni, in adempimento di obblighi assunti con convenzioni urbanistiche.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue: l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina applicabile, ai fini dell'imposta di registro, agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 10 ha riformulato l'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico del Registro (il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131), al fine di prevedere l'applicazione di tre sole aliquote dell'imposta di registro, stabilite nella misura del 9, del 2 e del 12 per cento.

In particolare, ai fini in esame, giova ricordare che, per effetto della citata riformulazione dell'articolo 1 della Tariffa, è stato abrogato il settimo periodo del medesimo articolo 1, che prevedeva l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 168 euro per i trasferimenti ef-

fettuati a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o dei consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi ovvero a favore di comunità montane. A seguito di tale abrogazione, pertanto, i trasferimenti a titolo oneroso effettuati a favore dei Comuni a partire dal 1° gennaio 2014 scontano, in linea generale, l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9 o del 12 per cento.

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha inoltre disposto, al comma 4, che, con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso, sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. La dizione utilizzata dal legislatore è ampia, tanto da ricomprendere – come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare del 21 febbraio 2014, n. 2 – tutte le agevolazioni relative ad atti costitutivi e traslativi di diritti reali su immobili, a titolo oneroso in genere, riconducibili all'ambito applicativo dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al suddetto TUR. Restano invece applicabili tutte le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della Tariffa, ovvero atti che non sono traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili ovvero che non sono posti in essere a titolo oneroso.

In considerazione della previsione introdotta dal citato articolo 10, comma 4, con la summenzionata circolare n. 2 del 2014, è stato chiarito, tra l'altro, che le agevolazioni previste dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e quelle previste per i trasferimenti posti in essere nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di obbligo di cui all'articolo 20 della legge n. 10 del 1977 non trovano più applicazione a partire dal 1° gennaio 2014, in relazione agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso. Le richiamate agevolazioni restano invece applicabili anche per gli atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014 qualora posti in essere a titolo gratuito.

Con particolare riferimento alla questione posta dall'interrogazione parlamentare in argomento relativamente agli atti di cessione gratuita nei confronti dei Comuni da parte di privati, in adempimento di obblighi assunti in attuazione di convenzioni urbanistiche, appare utile rammentare che l'articolo 28 della legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, stabilisce che l'autorizzazione del Comune alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione, che preveda, tra l'altro, la cessione gratuita entro termini stabiliti delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.

In relazione a tali cessioni, qualificate espressamente dal legislatore quali cessioni a titolo gratuito, non opera dunque la norma di soppressione delle agevolazioni prevista dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011. In relazione a tali atti posti in essere a favore dei Comuni, continua pertanto ad applicarsi l'imposta fissa di registro ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

Per i trasferimenti che non sono qualificati esplicitamente dal legislatore quali atti a titolo gratuito, occorrerà valutare se gli stessi siano posti in essere in un contesto oneroso o gratuito: come chiarito, infatti, le agevolazioni previste per gli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso di diritti reali su immobili devono ritenersi soppresse, in applicazione delle disposizioni recate all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, mentre devono ritenersi ancora applicabili in relazione agli atti a titolo gratuito.

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il sottosegretario Baretta per la sua risposta, perché l'intento dell'interrogazione era proprio quello di sciogliere i dubbi interpretativi esistenti in materia, che ci erano stati segnalati da parecchi amministratori locali.

Non posso pertanto che ritenermi soddisfatto, perché questa risposta, nel caso di molti Comuni ed enti locali, permette di risolvere parecchi problemi legati ad opere di riqualificazione urbanistica, per le quali i privati si impegnano spesso a cedere all'amministrazione pubblica – a titolo non oneroso, quindi gratuito – spazi ed aree che possono diventare utili per dare qualità ad interventi sul territorio di tale tenore.

Mi fa dunque piacere questa risposta, che era quanto mai attesa da molte amministrazioni locali e che è più che soddisfacente nel suo contenuto, visto e considerato che l'Agenzia delle entrate non solo non dà risposte univoche a livello periferico, ma anzi spesso lascia congelate parecchie situazioni.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare sia il senatore Fravezzi, per aver posto la questione, sia il sottosegretario Baretta, per la risposta che ci ha fornito, in quanto hanno entrambi contribuito a dar vita a quest'ottimo esempio di virtuosa collaborazione fra Parlamento e Governo.

Segue l'interrogazione 3-00750, presentata dalla senatrice Ricchiuti.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, se lei e la senatrice Ricchiuti siete d'accordo, chiederei l'autorizzazione a consegnare direttamente agli atti della Commissione il testo delle due risposte fornite dalla Consob e dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio, che sono sostanzialmente da noi condizionate.

RICCHIUTI (*PD*). Signor Presidente, avrei bisogno però almeno di un riassunto della risposta del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Non può farne una sintesi, sottosegretario Baretta?

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. No, signor Presidente, ma – se ritiene – posso darne lettura integrale.

Nel dare risposta all'interrogazione 3-00750, occorre osservare che la Banca d'Italia, tramite la segreteria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ha comunicato di aver realizzato, già dal 2005, una revisione complessiva della normativa sulle commissioni che i fondi aperti destinati alla generalità dei risparmiatori pagano alle SGR.

Con riferimento alle provvigioni di incentivo, sono stati individuati, a fronte della molteplicità dei meccanismi sviluppatisi nel corso del tempo, due modelli di base che le SGR possono adottare a seconda che la gestione abbia o meno come punto di riferimento il *benchmark* o un obiettivo di rendimento. Più in dettaglio, ove il gestore non faccia riferimento al *benchmark* o ad un obiettivo di rendimento, la provvigione di gestione deve essere calcolata con il meccanismo dell'*High water mark assoluto*: la provvigione può cioè essere prelevata solo se il valore della quota sia superiore a quello massimo mai raggiunto nella vita del fondo. Ne consegue che, ove, dopo la data di prelievo della commissione, il fondo realizzi una *performance* negativa, la SGR potrà percepire una nuova commissione solo dopo che il fondo abbia completamente recuperato le perdite subite e abbia nuovamente superato il vecchio punto di massimo. Nel caso di fondi a *benchmark* o con obiettivo di rendimento predefinito, sono state introdotte condizioni coerenti con gli orientamenti sviluppati in sede internazionale, che risultano più stringenti rispetto a quelle prevalenti nella maggioranza dei Paesi europei. In particolare, fermo il calcolo giornaliero della commissione eventualmente maturata, il prelievo è consentito solo su base annuale. La cadenza annuale del prelievo può essere disapplicata qualora la SGR adotti il cosiddetto *mark* relativo, cioè addebiti una commissione di incentivo solo qualora la differenza positiva del valore della quota rispetto al *benchmark* sia superiore a quella massima mai registrata nella vita del fondo. All'interno dell'anno le *performance* positive devono essere compensate con quelle negative. L'aggregato al quale vengono applicate le commissioni di *performance* è il minore tra l'ultimo NAV e la media NAV del periodo, per evitare una crescita di valore assoluto dei flussi commissionali dovuta all'aumento delle masse gestite. Per valore complessivo netto del fondo NAV, si intende il valore corrente delle attività che lo compongono, al netto delle eventuali passività: suddividendo il NAV per il numero di quote in circolazione, si ottiene il valore unitario della quota. Deve essere fissato un limite percentuale di massima in rapporto al NAV per la somma delle commissioni e gestioni di *performance*.

La Banca d'Italia ha precisato che, nella sua attività di approvazione dei regolamenti dei fondi comuni, ha applicato in modo rigoroso e coerente tale normativa. I regolamenti dei fondi delle SGR italiane e dei gruppi Mediolanum ed Azimut, citati nell'interrogazione, sono pienamente conformi alla citata disciplina vigente. Peraltro, i fondi di diritto italiano rappresentano per tali gruppi una componente assolutamente minoritaria della loro complessiva offerta di fondi in Italia. Essi sono pari al 12,9 per cento per Mediolanum (ossia 3,8 miliardi di euro su un totale di quasi 30 miliardi) e al 4,7 per cento per Azimut (cioè 850 milioni per un totale di oltre 18 miliardi di euro). Mediolanum offre principalmente fondi di di-

ritto irlandese, mentre Azimut offre fondi di diritto lussemburghese. In tali Paesi la regolamentazione non contempla norme analoghe a quelle italiane in materia di commissioni di gestione, ma il prezzo del servizio di gestione è rimesso alle dinamiche di domanda ed offerta, purché venga fornita un'adeguata informativa ai risparmiatori, in modo che essi possano scegliere il prodotto per loro più conveniente.

In proposito, la vigente normativa comunitaria non prevede norme armonizzate in materia di costi dei fondi comuni e pertanto tali profili sono disciplinati dalle singole normative nazionali. Di conseguenza, la normativa della Banca d'Italia si applica esclusivamente alle SGR e ai fondi di diritto italiano e non si estende ai fondi di diritto estero, commercializzati in Italia ai sensi del passaporto garantito dalla direttiva, che, anche quando sono gestiti da entità estere riferibili a gruppi italiani, sono soggetti esclusivamente alla normativa del Paese di origine.

In sede internazionale le autorità italiane hanno più volte richiamato l'attenzione sul possibile rischio di distorsione della concorrenza, determinato dalla presenza di approcci divergenti delle diverse regolamentazioni nazionali in materia di costi dei fondi comuni, scontrandosi tuttavia con l'impostazione delle autorità di altri Paesi che riconduce tale materia ad un discorso di mera *disclosure*.

Sulla questione, la Commissione nazionale per le società e la borsa ha precisato che, nel corso degli anni, si è verificato un *trend* crescente di organismi di investimento collettivo del risparmio estero offerti in Italia, in termini sia di numero, che di masse gestite. I citati prodotti del risparmio gestito, seppur di diritto estero, sono talvolta riconducibili a gruppi italiani. Tali dinamiche risultano peraltro agevolate dalle innovazioni introdotte dalle direttive 2009/65/CE e 2001/61/CE, che mirano a creare un contesto di crescente armonizzazione, favorendo per tale via la prestazione transfrontaliera.

Di converso, la materia dei costi applicati non risulta attualmente armonizzata a livello comunitario e ciò implica che ciascuno Stato è libero di disciplinare le modalità di computo degli oneri applicabili agli Istituti secondo la propria giurisdizione, mentre il perimetro di armonizzazione definisce esclusivamente i requisiti comuni di trasparenza. Tali differenze costituiscono un fattore in grado di influire sulle scelte di localizzazione dei prodotti, specie verso quegli ordinamenti nazionali che consentono l'applicabilità di meccanismi commissionali potenzialmente più vantaggiosi per gli intermediari gestori e distributori. Al contrario di quanto avviene in Italia, gli ordinamenti lussemburghesi ed irlandesi non prevedono alcuna specifica norma sull'argomento e non prevedono alcun obbligo di fissare una misura massima di commissioni applicabili al fondo.

La Commissione nazionale per la società e la borsa ha comunicato, infine, che, in seguito alla riunione dell'ESMA del 30 aprile 2013, nell'ambito della quale è stato sollevato il problema della struttura commissionale dei fondi (in particolare delle carenze in merito alla trasparenza delle commissioni di incentivo), alcuni membri dell'organismo internazionale (tra i quali la Consob) hanno manifestato supporto per l'ipotesi di

un'apertura sulle commissioni pagate ai gestori di fondi armonizzati alla direttiva. Alcuni membri del Comitato hanno tuttavia espresso riserve in quanto il lavoro svolto avrebbe potuto interferire con il negoziato in corso sulla proposta di una revisione della medesima direttiva. Contestualmente al predetto dibattito interno agli organismi internazionali, infatti, il *rappor-teur* della proposta di direttiva presso il Parlamento europeo ha richiesto all'organismo internazionale di produrre una mappatura delle regole sulle *performance* applicabili nei diversi Stati membri dell'Unione europea.

Allo stato attuale, il citato negoziato politico risulta concluso e la bozza non contiene specifiche previsioni inerenti all'armonizzazione del sistema commissionale dei fondi. Tuttavia, nell'ambito dei «considerando» della bozza di direttiva si può rinvenire un invito alla Commissione europea ad analizzare le tipologie di costi e spese applicate nei vari Stati membri. Qualora la Commissione europea rilevasse la necessità di un maggior grado di armonizzazione, la stessa dovrà sottoporre i propri rilievi al Parlamento europeo ed al Consiglio europeo. Quindi, considerando che a livello di normativa comunitaria non si prevedono disposizioni specifiche sull'argomento, se non un rinvio a futuri approfondimenti da parte della Commissione europea, l'unica strada attualmente percorribile appare quella di definire a livello comunitario linee di indirizzo per le autorità nazionali e per i gestori, tese ad orientare la definizione dei meccanismi commissionali applicati.

La Consob ha infine precisato che, per quanto di competenza, intende riproporre nel corso delle prossime riunioni l'avvio di lavori specifici sul tema in sede internazionale, considerato che è venuta meno la causa di sospensione degli stessi.

PRESIDENTE. Alla luce della lettura della sua risposta, signor Sottosegretario, abbiamo meglio interpretato il senso della sua proposta iniziale, pertanto acquisiamo agli atti la documentazione, che così sarà possibile trasmettere direttamente alla senatrice Ricchiuti.

RICCHIUTI (PD). Nel ringraziare il sottosegretario Baretta per la sua risposta e nel premettere che esaminerò anche la documentazione che sarà fornita, devo ammettere di non sapere se potermi ritenere del tutto soddisfatta. Mettendosi dalla parte degli investitori, infatti, dei due metodi esistenti per calcolare queste commissioni di *performance*, sicuramente uno è virtuoso (quindi esse si applicano solo se si è superato il massimo precedente, quando effettivamente quelli hanno guadagni reali), mentre l'altro, a mio avviso, è scorretto ed indebito nei loro confronti, quindi sotto questo profilo non posso essere soddisfatta.

Poiché lei, signor Sottosegretario, ha confermato in sostanza la fondatezza dei quesiti posti nell'interrogazione, nel complesso non posso quindi che dichiararmi solo parzialmente soddisfatta della sua risposta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00951, presentata dal senatore Puglia e da altri senatori.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Con l'interrogazione a risposta orale 3-00951, del senatore Puglia ed altri, con riferimento alla vicenda della società Deiuemar Compagnia di Navigazione S.p.A., si chiede se, nel rispetto delle indagini della magistratura, non si intenda fare chiarezza su un fallimento dagli aspetti clamorosi.

Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, tramite la segreteria del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), si fa presente che le società del gruppo di navigazione di cui all'interrogazione non risultano iscritte in alcun albo o elenco tenuto dalla Banca d'Italia, né sono mai state sottoposte alla vigilanza della stessa.

Sin dal 2000, il gruppo Deiuemar risulta essere stato sottoposto ad indagini giudiziarie per esercizio abusivo dell'attività finanziaria, a motivo dell'intensa attività di raccolta del risparmio attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari. All'epoca, le indagini si sono avvalse della collaborazione dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC), che allora era competente per l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e che, in tale quadro, ha segnalato la società all'autorità giudiziaria, che già nel 1997 ne aveva rifiutato l'iscrizione nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), per mancanza dei presupposti di legge.

La Banca d'Italia ha comunicato di aver fornito la propria collaborazione alla competente Procura della Repubblica in merito all'attività di raccolta del risparmio effettuata dalla società denominata Deiuemar S.p.A.: nel 2002, inviò all'autorità giudiziaria una segnalazione, ai sensi dell'articolo 331 del codice penale, denunciando l'anomalo volume di prestiti obbligazionari iscritti a bilancio negli esercizi 1999 e 2000; nei primi mesi del 2012, corrispose inoltre alle richieste di assistenza degli organi inquirenti nell'ambito delle indagini in corso. In tale contesto va anche precisato che nel 2006 negò alla società l'autorizzazione – all'epoca necessaria, ai sensi dell'articolo 129 del Testo unico bancario – ad emettere un prestito obbligazionario di 50 milioni di euro, destinato ad un'offerta pubblica di sottoscrizione presso il pubblico indistinto: tale decisione fu assunta per l'impossibilità di valutare le condizioni finanziarie dell'operazione nel mercato di riferimento, al fine di escludere che ne risultasse alterato il corretto funzionamento.

L'UIC, fin dal 1999 – ma successivamente anche la UIF (Unità d'informazione finanziaria), dal 1° gennaio 2008 – ricevette numerosissime segnalazioni di operazioni sospette sulla vicenda in questione, che ovviamente, corredate dalle relative relazioni tecniche, sono state inviate agli organi investigativi (il Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia), per il relativo approfondimento investigativo e l'eventuale inoltro alla magistratura, e sono state anche oggetto di analisi finanziaria. La UIF ha inoltre trasmesso all'autorità giudiziaria le segnalazioni di operazioni sospette ricevute sui soggetti sottoposti a indagini, nonché le informative ottenute nell'ambito dei rapporti di collaborazione internazionale con le *Financial Intelligence Units*

(FIU). In particolare, la Banca d'Italia ha confermato di aver prestato, nell'ambito della propria competenza ampia collaborazione agli organi inquirenti ed alle competenti procure per le indagini condotte nei confronti della citata società.

Sulla questione, il Ministro della giustizia ha comunicato che il procedimento penale relativo al fallimento della Deilemar S.p.A., iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, è stato trasmesso per competenza a Roma in seguito alla sentenza del Tribunale del riesame di Napoli del 2 luglio 2012. Tale procedimento, come riferito dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è in fase di conclusione innanzi alla IV Sezione del medesimo tribunale. Il processo, all'esito della discussione dibattimentale, è stato rinviato all'11 luglio prossimo venturo, «in attesa della decisione della Corte di Cassazione, prevista per il 23 giugno, avente ad oggetto il ricorso presentato dalla difesa di due imputati, attraverso il rigetto dell'istanza di ricusazione del Collegio».

Sulla base di quanto esposto, per gli aspetti di competenza ed ai sensi delle vigenti disposizioni, si ritiene di aver adottato ogni idonea iniziativa per contrastare la vicenda in questione.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, non mi ritengo soddisfatto della risposta, poiché avevamo chiesto anche al Ministro competente se non ritenesse di dover intraprendere le opportune iniziative per fare chiarezza su un tale fallimento.

D'altra parte, anche alla luce delle istanze pervenuteci direttamente dai territori, che sono state poi rappresentate in Senato, in particolare attraverso lo strumento della petizione popolare, abbiamo presentato un disegno di legge che invitiamo tutti a sottoscrivere e calendarizzare, tendente ad istituire una commissione d'inchiesta sulla faccenda, che prosegue con i suoi connotati realmente grotteschi. Si parla addirittura di un'attività di sostituzione del sistema finanziario, ma – benché esistano strumenti atti ad individuare i soggetti che la portano avanti – nulla si è fatto, al punto che essa è proseguita; è vero che, come si dice, è stata mandata una comunicazione, ma nulla è accaduto in seguito.

A questo punto, come unica soluzione, ritengo opportuno approfondire le responsabilità, anche politiche, di chi ha creato quest'enorme disagio alla popolazione.

PRESIDENTE. Anche alla luce dell'interlocuzione che a tal proposito aveva già avuto luogo tra me ed il senatore Puglia, ho come l'impressione che questo sia l'inizio di un percorso lungo, che necessiterà di un approfondimento, per effettuare il quale creeremo nuove occasioni.

Segue l'interrogazione 3-00797, presentata dal senatore Molinari e da altri senatori, la cui trattazione però non avverrà nella seduta odierna per i motivi che il sottosegretario si accinge a comunicarci.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, lo stesso Gruppo politico ha presentato analoga interrogazione nell'altro ramo del Parlamento, che, per ragioni di calendario, è già stata svolta nella giornata di oggi alle ore 13,30. Rifacendomi alla risposta che è stata data in occasione dello svolgimento di quella procedura informativa, nella parte in cui coincide con quella odierna, chiedo invece di rinviare la trattazione di quest'ultima, che è più ampia, in modo da poter rispondere in maniera più compiuta, tenendo conto anche di quanto è avvenuto nell'altro ramo del Parlamento per la parte di competenza, sempre che i presentatori siano d'accordo.

VACCIANO (*M5S*). Signor Presidente, in qualità di cofirmatario, concordo pienamente con la richiesta del Governo; le chiedo però solo un impegno a statuire un rinvio non troppo dilazionato nel tempo.

PRESIDENTE. Colleghi, dal momento che siamo noi a calendarizzare, ci accorderemo sul punto in Ufficio di Presidenza.

Come avete visto, il nostro obiettivo, compatibilmente con le urgenze che nascono dai decreti-legge, è di calendarizzare le interrogazioni ogni quindici giorni. Siamo stati assorbiti da una serie di urgenze, però, ritornando alla normalità del percorso, penso che si possa tranquillamente ipotizzare di riprendere questo obiettivo.

Ringrazio il sottosegretario Baretta per la presenza e il contributo dato ai nostri lavori.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,58.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, FORNARO, BUEMI, PANIZZA, RICCHIUTI, LONGO Fausto Guilherme, MASTRANGELI, LANIECE, PEZZOPANE, CUCCA, PAGLIARI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

fino al 31 dicembre 2013 gli atti di cessione gratuita nei confronti dei Comuni da parte di privati in adempimento di obblighi assunti con convenzione urbanistica siglata in ottemperanza al disposto del piano regolatore generale comunale, che prevede il rilascio di concessioni edilizie convenzionate subordinate alla cessione gratuita di aree, venivano assoggettati, come in genere tutti gli atti di trasferimento a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali, all'imposta di registro in termine fisso nella misura di 168 euro ai sensi dell'art. 1 della tariffa I allegata al testo unico sull'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

l'imposta di registro fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali sono inoltre previste, per la citata fattispecie, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e confermate con risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 22 giugno 2009 n. 166/E;

considerato che:

dal 1° gennaio 2014, stando alle modifiche apportate con decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e con l'articolo 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tutti i trasferimenti immobiliari (compresi i trasferimenti a favore dello Stato, delle Province e dei Comuni) devono essere assoggettati all'imposta di registro al 9 per cento (o 12 per cento se terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale), alle imposte ipotecaria di 50 euro e catastale di 50 euro, e tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, riferite a queste tipologie di trasferimenti immobiliari, sono soppresse;

le nuove disposizioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 se applicate anche alla fattispecie di cui al primo punto in premessa graverebbero pesantemente sulle casse degli enti locali che sono, vista la situazione economica, già in evidente crisi;

sulle cessioni a titolo gratuito di aree da parte di privati a favore dei Comuni dietro concessioni edilizie convenzionate vi è un forte inte-

resse pubblico per cui la nuova imposta rappresenterebbe un disincentivo per tali operazioni sia da parte dei privati che da parte l'ente locale interessato;

considerato altresì che la citata modifica che prevede anche l'abrogazione a partire dal 1° gennaio 2014, sempre con riferimento ai trasferimenti immobiliari, di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, crea notevoli dubbi interpretativi rispetto alle fattispecie rientranti nell'ambito delle «esenzioni» e delle «agevolazioni»,

si chiede di sapere se la fattispecie di cui al primo punto in premessa possa comunque rientrare ancora nell'ambito delle esenzioni e agevolazioni previste per i trasferimenti immobiliari a titolo gratuito a favore dei Comuni o loro consorzi.

(3-00710)

RICCHIUTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

il testo unico sull'attività d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce all'articolo 39, comma 2, lett. g), che il regolamento di ciascun fondo comune d'investimento fissi «la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti»;

il medesimo articolo 39, al comma 3, demanda alla Banca d'Italia il potere di approvare i regolamenti dei fondi d'investimento;

considerato che:

a quanto risulta all'interrogante, vi sono casi nei quali, pur prevedendo i regolamenti clausole che contemplano commissioni per la società di gestione da corrispondere all'atto di partecipare a un fondo d'investimento, al risparmiatore viene richiesto di pagare a scadenze determinate, talora inferiori all'anno, ulteriori commissioni connesse alla *performance* del fondo;

queste ultime commissioni sono dovute alla società di gestione, la quale verifica se il valore delle quote del fondo sia aumentato nell'intervallo di tempo considerato e, in caso positivo, applica l'ulteriore provvigione cosiddetto di risultato;

la provvigione di risultato, tuttavia, viene sempre applicata in casi di aumento del valore della quota nel periodo considerato, e non solo quando l'aumento si verifichi effettivamente rispetto al valore iniziale della quota;

può avvenire in pratica che, pur se il risparmiatore vede immutato nell'arco di un anno il valore delle quote del fondo acquistate, potrebbe dovere alla società di gestione commissioni di risultato per il solo fatto che a metà anno il valore delle quote era crollato per poi risalire «a paraggio» in chiusura d'esercizio;

a quanto si apprende da un servizio pubblicato sul sito del «Corriere della Sera» il 19 febbraio 2014, e nel quale si fa riferimento anche ad un rapporto della società di analisi finanziaria «NoRisk», risulta che

tali pratiche sarebbero poste in atto da alcune società di gestione, fra cui il gruppo bancario Mediolanum e Azimut;

è evidente che, in virtù di simili pratiche, le società di gestione scaricano sui risparmiatori tutti i rischi dell'investimento e addirittura potrebbero trarre vantaggio, nel breve periodo, da una perdita di valore delle quote dei fondi gestiti seguita da un successivo rialzo del valore delle stesse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se risulti che abbiano ricevuto l'approvazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del testo unico sull'attività d'intermediazione finanziaria, regolamenti di fondi d'investimento che contengono la previsione di commissioni di *performance* applicate a scadenze ridotte e anche laddove non vi sia stato il recupero delle eventuali perdite precedentemente accumulate dal cliente;

se il Ministro abbia ricevuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del testo unico, eventuali comunicazioni relative a quanto riportato in premessa, e in caso affermativo quali siano i contenuti di tali comunicazioni;

se non ritenga di dover intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di garantire, attraverso le opportune modifiche normative, che le commissioni di *performance* possano essere applicate esclusivamente annualmente ed in ogni caso solo in presenza di effettivo recupero di tutte le perdite subite dal cliente.

(3-00750)

PUGLIA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CIOFFI, DONNO, FATTORI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MOLINARI, MORONESE, NUGNES, TAVERNA, VACCIANO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con la sentenza n. 25 del 2 maggio 2012 il Tribunale civile di Torre Annunziata (Napoli) ha dichiarato il fallimento della società Deiu-lemar compagnia di navigazione SpA, poiché tale società ha emesso obbligazioni, per un valore di 858 milioni di euro circa, in violazione dei limiti stabiliti dall'articolo 2412 del codice civile;

detto fallimento è da considerarsi «unico» per le sue esorbitanti dimensioni, dal momento che ha drammaticamente coinvolto, in maniera diretta, oltre 13.000 risparmiatori e, in maniera indiretta, l'intera area costiera vesuviana, nella quale operava la società e dove in larga parte risiedono i risparmiatori truffati;

gli ignari risparmiatori sono stati tratti in inganno dall'apparente solidità della società poi fallita. Le dimensioni internazionali della Deiu-lemar, che nel momento di massima espansione, operava controllando oltre 70 navi, gli oltre 1.000 dipendenti, la collocazione fra le società *leader* in Europa nel trasporto di carichi secchi alla rinfusa e di carichi liquidi, nonché il ricoprire tutte le rotte oceaniche, con prevalenza nel Sud Est asiatico, Brasile, America, Nord Europa, sono stati gli elementi che hanno

fatto ragionevolmente presumere ai malcapitati di effettuare investimenti a capitale garantito;

da quanto emerso dalle attività di indagine, sinora effettuate dalla magistratura civile e penale che si occupa della vicenda, l'attività di raccolta del credito risulta essere stata effettuata dalla fallita Deiulemar in totale violazione dei limiti prescritti dal codice civile, in violazione delle normative di corretta tenuta di bilanci e libri sociali e anche in espressa violazione di formali divieti a dare corso alla specifica attività di raccolta del credito, inoltrati alla predetta società dalla Banca d'Italia, quantomeno a partire dal 2006;

dalle indagini, inoltre, è stato appurato che già nel 1997 l'Ufficio italiano dei cambi, confluito in seguito in Banca d'Italia, aveva rigettato la richiesta di iscrizione della società nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modifiche) per mancanza dei presupposti di legge; nel 2002, inoltre, la Banca d'Italia, in relazione alle vicende evidenziate, ha segnalato la società alla competente Procura della Repubblica, in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale;

considerato che:

la vicenda ha posto in drammatica evidenza l'inadeguatezza dei sistemi di prevenzione e controllo vigenti nel nostro ordinamento, in particolare in relazione a quanto prescritto dal decreto legislativo n. 231 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE, che conferisce all'Unità di informazione finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia, il compito di dare corso all'analisi dei flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro, nonché l'analisi finanziaria delle operazioni sospette segnalate;

dalle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata è emerso che, dal 2005 e sino a tutto il 2012, vi sono state oltre 30.000 movimentazioni sui conti correnti riconducibili ai soci della stessa Deiulemar, per un valore complessivo di circa 400 milioni di euro. A parere degli interroganti, a fronte di una movimentazione bancaria così imponente, l'attenzione da parte degli istituti di credito e della UIF (Unità di informazione finanziaria) avrebbe dovuto essere massima e costante, mentre sarebbe risultata insufficiente e comunque del tutto inadeguata;

parimenti ininfluente, nel caso di specie, è risultata la prescrizione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 che prescrive una procedura per la segnalazione, obbligatoria, delle operazioni sospette;

considerato infine che, a parere degli interroganti inadeguate a prevenire un tracollo finanziario di tale dimensione si sono rivelate, inoltre, anche le attività di controllo e di verifica poste in essere dalla Polizia giudiziaria a seguito delle richiamate segnalazioni della Banca d'Italia alla competente Procura della Repubblica,

si chiede di sapere:

se, nel rispetto delle indagini che la magistratura conduce per gli aspetti di propria competenza, il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intraprendere le opportune iniziative per fare chiarezza su un fallimento dagli aspetti, a parere degli interroganti, clamorosi;

se non intenda assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di eliminare le cause delle disfunzioni che hanno reso possibile il verificarsi di simili episodi che minano la credibilità, a parere degli interroganti minima, del sistema di raccolta del piccolo risparmio e dei suoi strumenti di tutela e controllo.

(3-00951, già 4-02185)